



LEGA PRO

## COMUNICATO N. 185/L – 31 GENNAIO 2025

185/379

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 155/A della F.I.G.C., pubblicato in data 30 Gennaio 2025

Comunicato Ufficiale n. 155/A;

Il Consiglio Federale

- vista la modifica all'art. 14bis, commi 1 e 3 dello Statuto della Lega Nazionale Professionisti Serie A proposta dalla medesima Lega;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare la modifica all'art. 14bis, commi 1 e 3 dello Statuto della Lega Nazionale Professionisti Serie A secondo il testo allegato sub A).

Pubblicato in Firenze il 31 Gennaio 2025

IL PRESIDENTE  
(Matteo Marani)



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO  
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477  
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



## STATUTO LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;"><b>Art. 14 bis – I Consiglieri Federali</b></p> <p>1. La Lega Nazionale Professionisti Serie A esprime tre consiglieri federali, ivi compreso il Presidente di Lega, che è componente di diritto del Consiglio Federale della FIGC. La candidatura a consigliere federale, diverso dal componente di diritto, deve essere presentata presso la Segreteria Generale della FIGC, almeno 40 giorni prima della assemblea, secondo le modalità stabilite dalla Federazione. Avverso le candidature è ammessa impugnazione ai sensi del “Regolamento per l’impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive” emanato dalla Giunta Nazionale del CONI e pubblicato sul sito <a href="http://www.coni.it">www.coni.it</a></p> <p>2. I candidati alla carica di consigliere federale, ferme le incompatibilità previste dallo statuto federale, devono:</p> <p>a) essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura;</p> <p>b) essere in possesso dei requisiti fissati dal CONI per i componenti dei suoi organi elettivi e di nomina, nonché dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del Coni per il Presidente e per i Consiglieri Federali;</p> <p>c) essere in possesso dei requisiti stabiliti dallo Statuto Federale per i consiglieri federali.</p> <p>3. La elezione dei due consiglieri federali, diversi dal componente di diritto, avviene nella assemblea di Lega da tenersi in occasione della assemblea federale elettiva e prima delle votazioni per la elezione del Presidente Federale. È possibile esprimere una sola preferenza. Risultano eletti coloro che ottengono</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 14 bis – I Consiglieri Federali</b></p> <p>1. La Lega Nazionale Professionisti Serie A esprime <b>quattro</b> consiglieri federali, ivi compreso il Presidente di Lega, che è componente di diritto del Consiglio Federale della FIGC. La candidatura a consigliere federale, diverso dal componente di diritto, deve essere presentata presso la Segreteria Generale della FIGC, almeno 40 giorni prima della assemblea, secondo le modalità stabilite dalla Federazione. Avverso le candidature è ammessa impugnazione ai sensi del “Regolamento per l’impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive” emanato dalla Giunta Nazionale del CONI e pubblicato sul sito <a href="http://www.coni.it">www.coni.it</a></p> <p>2. INVARIATO</p> <p>3. La elezione dei <b>tre</b> consiglieri federali, diversi dal componente di diritto, avviene nella assemblea di Lega da tenersi in occasione della assemblea federale elettiva e prima delle votazioni per la elezione del Presidente Federale. È possibile esprimere una preferenza. Risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di</p>

<p>il maggior numero di voti.</p> <p>4. In caso di parità di voti, tale da non consentire la elezione della totalità dei consiglieri federali, si procede a ballottaggio tra coloro che hanno conseguito lo stesso numero di preferenze e verrà eletto chi raggiunga il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità di voti, l'elezione avverrà seguendo il criterio della maggiore anzianità anagrafica.</p> <p>5. In caso di dimissioni o di decadenza di consiglieri federali, diversi dal componente di diritto, tale da non dar luogo alla decadenza dell'intero Consiglio Federale, l'integrazione avviene ad opera dello stesso Consiglio Federale con i primi dei non eletti, sempre che questi abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo degli eletti. In assenza di detta condizione, si procede con la elezione nella assemblea della Lega. In tal caso la candidatura alla Segreteria federale della FIGC dovrà essere presentata almeno 10 giorni prima della assemblea, secondo le modalità stabilite dalla Federazione. Per le votazioni è possibile esprimere una sola preferenza. Risulta eletto chi raggiunga il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si applica quanto previsto dal comma 4.</p>	<p>voti.</p> <p>4. INVARIATO</p> <p>5. INVARIATO</p>
---	--